Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 283

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 dicembre 2019

INDICE

Commissioni permanenti

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 13

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 14
Ufficio di Presidenza . . . . . » 24

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 11) . . . . . » 29

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 30

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) . . . . . *Pag.* 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 5 dicembre 2019

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1633) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice GRANATO *(M5S)* illustra il provvedimento d'urgenza in titolo; l'articolo 1 – modificato in più aspetti in prima lettura – prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione. In particolare, i tre anni di esperienza necessari per partecipare alla procedura – anche non consecutivi – possono essere maturati prima dell'anno scolastico 2011/2012, e cioè anche a partire dall'anno scolastico 2008/2009, fino all'anno scolastico in corso: coloro che stanno maturando l'anno saranno ammessi con riserva di verificare cha abbiano effettivamente completato l'anno. L'ammissione con riserva al concorso riguarda anche i candidati per i posti di sostegno che siano iscritti ai percorsi di specializzazione in corso; la relativa riserva si scioglie solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, purché sia stato svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o specifico posto per cui si concorre. La procedura di selezione

straordinaria e riservata sarà avviata contestualmente a una ordinaria: un concorso per titoli ed esami. La procedura straordinaria è finalizzata anche a consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai soggetti che posseggono determinati requisiti di esperienza. Anche qui, la platea di soggetti è stata ampliata.

La Camera ha poi abrogato una disposizione del decreto-legge n. 4 del 2019 che aveva disposto che le graduatorie di merito del concorso ordinario da bandire entro il 2019 dovessero essere predisposte attribuendo ai titoli fino al 40 per cento del punteggio complessivo e che tra i titoli valutabili doveva essere particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Tale previsione rappresentava una deroga rispetto alla disciplina generale, in base alla quale i titoli possono essere valutati in misura comunque non superiore al 20 per cento.

È stata poi soppressa dal decreto-legge in esame la norma di abrogazione di alcune norme transitorie del decreto legislativo n. 59 del 2017 in base alle quali i soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, possono, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, partecipare ai concorsi ordinari per una tra le classi di concorso per le quali è stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10 per cento. Questa previsione rimane quindi vigente.

Il decreto-legge disciplina la procedura straordinaria, che sarà bandita a livello nazionale ma organizzata su base regionale, e limitatamente alle Regioni, alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali si prevede che nei prossimi tre anni scolastici vi saranno posti vacanti e disponibili. Ad ogni modo le immissioni in ruolo dei vincitori potranno essere disposte anche successivamente, fino all'esaurimento della graduatoria. La Camera ha modificato la procedura con riguardo al contenuto delle prove di esame, per fare riferimento al programma di esame previsto per il concorso ordinario per la scuola secondaria bandito nel 2016, anziché a quelli banditi nel 2018, come inizialmente previsto dal decreto. Sarà possibile partecipare alla procedura straordinaria in un'unica Regione per il sostegno oppure per una sola classe di concorso. Sarà possibile comunque partecipare sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario.

Per quanto concerne il meccanismo di assunzione dei vincitori della procedura straordinaria, il decreto modifica il quadro normativo generale prevedendo che alle immissioni in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario è destinato, rispettivamente, il 50 per cento dei posti residuati, fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria.

Ai docenti confermati in ruolo si applica quanto già disposto dal già citato decreto legislativo n. 59 del 2017, ossia che sono tenuti a rimanere per almeno altri quattro anni nell'istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova e che sono cancellati da ogni altra graduatoria nella quale siano iscritti.

La procedura straordinaria e riservata è finalizzata anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. In sostanza, il percorso di abilitazione è aperto sia ai vincitori della selezione straordinaria, sia a coloro che senza essere vincitori superano però le prove scritte, sia ad altri soggetti che non hanno i requisiti per partecipare alla procedura selettiva straordinaria, ma hanno altri requisiti. Per costoro si prevede una prova scritta informatizzata, diversa ma analoga a quella prevista per quanti partecipano per il reclutamento. L'ammissione a questa procedura è riservata ai soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso le scuole statali, le scuole paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale. Tutti devono possedere anche gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per il reclutamento. All'esito della prova scritta per il conseguimento dell'abilitazione, i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente sono inseriti in appositi elenchi in cui sono iscritti coloro che possono conseguire l'abilitazione. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato: questo è espressamente sancito nel provvedimento.

Si sopprimono le norme transitorie – recate dall'articolo 17, co. 2, lett. *d)*, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e introdotte per venire incontro alle esigenze dei precari – che prevedevano (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019) la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (che comprende anche le scuole paritarie e il sistema di istruzione e formazione professionale), anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente (tra cui, il conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici), di partecipare ai concorsi ordinari per una delle classi di concorso per le quali era stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10 per cento.

I commi da 17 a 17-*septies* dell'articolo 1 – inseriti in prima lettura – prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna Regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Più nello specifico, le immissioni in ruolo avvengono rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente, ossia il 50 per cento dei posti alle GAE e il 50 per cento dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali, con la precisazione che l'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali; e rispettando, nell'ambito della per-

centuale destinata alle procedure concorsuali, un ordine di priorità elencato nel decreto.

Si inserisce poi una disposizione di carattere generale che impone per tutti i docenti (e non solo per quelli della scuola secondaria) l'obbligo quinquennale di permanenza in servizio nella scuola di titolarità, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020-2021, con contestuale decadenza da ulteriori graduatorie finalizzate alla stipula di contratti per il personale del comparto scuola.

Il comma 18 prevede che le graduatorie di merito ed elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 sono valide per un ulteriore anno. A sua volta, il comma 18-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, dispone che i soggetti inseriti nelle citate graduatorie del concorso del 2016 possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi già banditi anche in Regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine.

Il comma 18-*quater* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera, prevede l'immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale scolastico a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, incluso a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina, con conseguente riduzione delle autorizzazioni già conferite per bandire concorsi.

Il comma 18-*quinquies* prevede l'incremento del «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di 7,11 milioni di euro nel 2020 e di 2,77 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 18-*sexies* stabilisce che i componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità (GIT) non sono più esonerati dalle attività didattiche, ma sono beneficiari di un compenso accessorio da definire con apposita sessione contrattuale nazionale.

Il comma 18-*septies* reca una norma di copertura, mentre il comma 18-*octies* dispone poi che nei concorsi ordinari per il reclutamento di docenti nelle scuole secondarie, ai candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, che non si svolge da molti anni. Nelle more dell'espletamento del concorso, è previsto che alle immissioni in ruolo si proceda utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici tra 2004/2005 e 2006/2007.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica *(coding).*

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere

dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

L'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. L'articolo in particolare dispone che, nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

L'articolo 1-*sexies* rende possibile, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Premesso che l'utilizzo di personale docente abilitato rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la disposizione prevede che, per l'anno scolastico 2019/2020, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle supplenze, personale docente abilitato, possono prevedere un supporto educativo temporaneo attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici. Premesso che la legge di stabilità 2016 aveva previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzasse mediante un corso-concorso selettivo di formazione, il decreto-legge modifica tale previsione, disponendo che, a regime, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante non un corso-concorso ma un concorso selettivo per titoli ed esami. Resta fermo che la procedura è organizzata su base regionale, per i posti vacanti nel triennio a venire. Possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali in possesso di laurea che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni. Viene inoltre autorizzata per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici una spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 trattano invece di dirigenti tecnici e autorizzano il Ministero a bandire un concorso per l'assunzione, da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici. Nel frattempo, si proroga al 2020 la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive e a tal fine si rifinanzia l'autorizzazione di spesa già prevista per questo dalla legge n. 107 del 2015.

L'articolo 2, al comma 5, lettere da *a)* ad *e)*, e al comma 5-*bis*, interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole i quali

abbiano 10 anni di servizio a tempo indeterminato. In particolare, le modifiche intervengono: sulla data di decorrenza dell'internalizzazione dei servizi di pulizia, che viene differita dal 1° gennaio al 1° marzo del prossimo anno (il 2020); sulla procedura selettiva, che era per titoli e colloquio e diventa per soli titoli; sui requisiti di ammissione alla selezione; sul meccanismo di assorbimento del personale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, sono previste procedure secondarie, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della prima procedura selettiva, tra cui una procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, e una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con un requisito di soli 5 anni di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a tempo determinato.

Le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale, con la precisazione che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. È specificato che il personale immesso in ruolo non ha diritto al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di pulizia.

La lettera *f)* del comma 5 dell'articolo 2, inserita durante l'esame in prima lettura, autorizza invece lo scorrimento della graduatoria formata nell'ambito della procedura di stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali.

L'articolo 2, comma 6, prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento di personale dell'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) mediante la progressione di assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di direttore per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Il decreto-legge prevede il rinvio, per la disciplina della procedura, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale ha dettato una disciplina generale, a valere per il triennio 2018-2020, per consentire alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive interne riservate al personale di ruolo per la progressione tra le aree. Il decreto legislativo specifica che alla progressione può essere ammesso solo personale in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

L'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, che ne era già escluso – dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro introdotto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dalla legge n. 56 del 2019.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 consente ai comuni la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti, in considerazione delle condi-

zioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

L'articolo 4, modificato durante l'esame in prima lettura, reca norme per la semplificazione delle procedure di alcuni acquisti da parte delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca. In particolare si prevede che alcune forme di acquisto centralizzato tramite Consip SpA – previste dall'ordinamento – non trovino applicazione per questi enti quando si tratta di acquisti destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

L'articolo 5 novella la legge n. 240 del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene portata da sei a nove anni. Inoltre proroga fino al 31 dicembre 2021 la facoltà, attribuita alle università dalla stessa legge n. 240, di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di soggetti già in servizio nella stessa università e di utilizzare, per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo.

Il comma 1 dell'articolo 6, modificato dalla Camera, reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – reca disposizioni a regime che consentono la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che svolga, presso i suddetti enti, attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Ricorda che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti. Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20, le pubbliche amministrazioni possono bandire, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale che possegga i requisiti ivi previsti.

Riguardo alle novelle di cui al comma 1 dell'articolo 6, segnala, in primo luogo, che esse ampliano, con esclusivo riferimento ai suddetti enti pubblici di ricerca, il periodo temporale di applicazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75, differendo il termine finale dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (capoverso 4-*quater*, inserito dalla Camera). Di conseguenza, gli enti possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o bandire le procedure concorsuali di cui al successivo comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2021.

In secondo luogo, per le procedure di stabilizzazione di cui al summenzionato comma 1 dell'articolo 20, le novelle, con riferimento agli enti pubblici di ricerca in esame, prevedono: che il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali – re-

clutamento in relazione alle medesime attività svolte ed anche presso altre pubbliche amministrazioni – si intenda assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero qualora abbia vinto un determinato bando o selezione (come individuati dalle norme aggiunte dalla Camera) (capoverso 4-*bis*, primo periodo); che, qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provveda mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità (capoverso 4-*bis*, secondo periodo); e che ai fini del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione (o di altro ente o istituzione di ricerca), si computino anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo ovvero – come specificato dalla Camera – presso altri enti pubblici di ricerca o università – nonché – come aggiunto dalla Camera – i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capoverso 4-*ter)*. La Camera ha specificato che le norme di cui alla presente novella sul computo degli anni hanno natura di interpretazione autentica: esse hanno, quindi, effetto retroattivo.

Il comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – reca disposizioni a regime sulla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con il personale che, presso i suddetti enti, svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La trasformazione deve concernere le medesime attività svolte. Alla procedura in esame viene destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello. Si prevede, inoltre, che alle trasformazioni in oggetto si possa provvedere, anziché mediante l'apposita procedura selettiva, utilizzando le graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali riservate di cui al summenzionato articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75.

L'articolo 7 – non modificato dalla Camera – chiarisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica – disposto dalla legge n. 92 del 2019 a decorrere dal 1º settembre del primo anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) – non determina l'incremento della dotazione organica complessiva, né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 8 reca diposizioni diverse. Innanzitutto riduce, per il 2019, lo stanziamento per l'utilizzo, da parte delle università, di docenti in ser-

vizio presso istituzioni scolastiche per le attività di tutoraggio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Poi prevede che il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria di alcune delle disposizioni del decreto-legge recanti oneri.

L'articolo 9-*bis* – introdotto durante l'esame in prima lettura – dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. L'articolo 10, infine, reca l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri si è stabilito di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento d'urgenza in esame, necessariamente contenuto, considerati i tempi disponibili per l'esame alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, il quale prevede che la discussione in Assemblea del decreto legge sia avviata nella settimana successiva alla prossima.

Dopo gli interventi della relatrice GRANATO *(M5S)*, della senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* e del PRESIDENTE, la Commissione concorda sull'elenco dei soggetti da audire e conviene di svolgere dette audizioni informali nella giornata di lunedì 9 dicembre, in orario antecedente la seduta dell'Assemblea, convocata alle ore 12.

Si apre la discussione generale.

La senatrice IORI *(PD)* sottolinea come il testo approvato dalla Camera dei deputati cerchi di rispondere alle richieste e alle criticità emerse durante la prima lettura, soprattutto nel corso delle audizioni svolte dall'altro ramo del Parlamento. Auspica che il decreto legge n. 126 del 2019 non costituisca un atto conclusivo, ma che possano essere prossimamente adottate altre misure per il settore, a partire da quelle in materia di formazione iniziale dei docenti. Senza voler negare l'importanza degli interventi – come quelli del provvedimento d'urgenza in esame – volti a porre fine alla stagione della precarietà, che pone i docenti in una condizione defatigante e umiliante, considera infatti particolarmente urgente e rilevante definire un'efficace sistema di reclutamento e formazione iniziale dei docenti. Esprime inoltre l'auspicio che anche alle problematiche in materia di università – oggetto di alcune norme del decreto legge n. 126 – possa essere dedicata maggiore attenzione.

Il presidente PITTONI *(L-SP-PSd'Az)* osserva che il Senato ha il diritto e il dovere di migliorare il provvedimento in esame, frutto di un per-

corso avviato dal precedente Governo con un'intesa con le cinque maggiori organizzazioni sindacali della scuola, espressione del 93 per cento dell'intera rappresentanza sindacale di un settore, la scuola appunto, in cui due lavoratori su tre sono iscritti a un'organizzazione sindacale: un'intesa voluta per venire incontro alle legittime aspettative di superamento della «fase transitoria» del precariato storico, che erano state oggetto anche di uno specifico punto dell'accordo di Governo della precedente maggioranza. Invita a non considerare immodificabile il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento: i tempi per la conversione in legge consentono infatti una terza lettura e le criticità evidenziate e l'insoddisfazione manifestata dalle cinque maggiori organizzazioni sindacali rendono evidente l'esigenza di migliorare il testo in esame.

Su proposta della relatrice GRANATO *(M5S)*, la Commissione conviene di fissare sin d'ora alle ore 18 di lunedì 9 dicembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 5 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 14,10

(sospensione: dalle ore 11,50 alle ore 12,10)

AUDIZIONI INFORMALI DEI SINDACI DEI COMUNI DI NORCIA E VISSO, DEL COORDINATORE E DI ALTRI RAPPRESENTANTI DI RETE PROFESSIONI TECNICHE E DI DIRIGENTI DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE MARCHE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1631 (D-L N. 123/2019 – SISMA)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 5 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

S. 1631 Governo, approvato dalla Camera
(Parere alla 13ª Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S)*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 12 novembre scorso, un parere favorevole sottolinea che il parere espresso evidenziava come il provvedimento sia riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come gli interventi previsti dallo stesso si collochino nell'ambito della modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

Rileva che si soffermerà solo sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera.

In particolare, l'articolo 1-*bis* integra la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione per la ricostruzione prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.

L'articolo 1-*ter* reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle regioni, province e comuni interessati dal sisma dell'agosto 2016, consentendo di derogare al limite di due anni di durata massima per i contratti a tempo determinato. L'articolo prevede anche norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società *in house* della regione.

All'articolo 2, tra le altre cose, sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 2-*bis*, che prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi dell'agosto 2016.

L'articolo 2-*bis* consente, nell'ambito della ricostruzione privata, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso.

L'articolo 2-*ter* prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

All'articolo 3 è stato inserito il comma 1-*bis*, che prevede la convocazione della Conferenza regionale per la ricostruzione anche per accertare la conformità urbanistica dell'intervento proposto all'edificio preesistente ai sensi della vigente normativa o, ove adottato, ai sensi del programma straordinario di ricostruzione di cui al successivo articolo 3-*bis*.

L'articolo 3-*bis* prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni più colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016.

L'articolo 3-*ter* stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle domande di concessione di contributi per la ricostruzione per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.

L'articolo 3-*quater* stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione possano derogare, oltre che all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) anche all'articolo 37 del medesimo codice (in materia di ricorso a stazioni appaltanti uniche mediante unioni di comuni, province, città metropolitane o enti di area vasta).

L'articolo 3-*quinquies* qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente della ricostruzione come dovere d'ufficio.

L'articolo 3-*sexies* estende la fruizione del cosiddetto «Art Bonus» anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori d Venezia e di Matera.

L'articolo 3-*septies* estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma.

L'articolo 4-*bis* modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati, consentendo tra le altre cose la subappaltabilità non solo delle lavorazioni speciali ma di tutte le lavorazioni.

L'articolo 5-*bis* consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale, con l'impegno di non modificarla per un decennio, nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni.

L'articolo 9-*bis* dispone l'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift sti nelle regioni Abruzzo e Marche.

L'articolo 9-*ter* estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

L'articolo 9-*quater* apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte, tra le altre cose, a modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto e ad escludere le località a bassa sismicità dall'ambito definitorio degli interventi rilevanti.

L'articolo 9-*quinquies* circoscrive la norma sulla non spettanza di contributi e agevolazioni per la ricostruzione ai beni alienati dopo la data del sisma de L'Aquila del 2009, prevedendo che la stessa non valga in caso di alienazione a coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, al partner dell'unione civile e al convivente di fatto.

L'articolo 9-*sexies* riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'articolo 9-*septies* interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.

L'articolo 9-*octies* prevede per il 2020 uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal comune de L'Aquila, nonché, per il medesimo 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.

L'articolo 9-*novies* consente, nei territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto a tempo deter-

minato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione con le società Ales Spa e Invitalia Spa.

L'articolo 9-*decies* estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 189/2016, di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA9, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

L'articolo 9-*undecies* attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

L'articolo 9-*duodecies* rende applicabili ai territori interessati dai sismi del 2016 e del gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte dal DL n. 91/2017 per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 9-*terdecies* include nel programma coordinato di ricostruzione dei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.

L'articolo 9-*quaterdecies* include nelle funzioni del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017 anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione.

L'articolo 9-*quinquiesdecies* stabilisce che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017, non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.

L'articolo 9-*sexiesdecies* semplifica le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

L'articolo 9-*septiesdecies* prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Casamicciola del 2017.

L'articolo 9-*duodevicies* modifica la disciplina della ricostruzione post-sisma di Casamicciola prevedendo, tra le altre cose, l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario.

L'articolo 9-*undevies* interviene sulla medesima materia aggiungendo la previsione che l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L'articolo 9-*vicies* estende i contributi per le imprese colpite dal sisma di Casamicciola del 2017 anche alle imprese che abbiano totalmente

sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.

L'articolo 9-*vicies semel* autorizza anche per il 2020 e il 2021la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma del 2016-gennaio 2017.

L'articolo 9-*vicies bis* prevede una serie di modifiche alle disposizioni del cosiddetto «decreto sbloccacantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso e la città metropolitana di Catania del 2018. Tra le altre cose, vengono inserite tra le spese finanziabili le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.

L'articolo 9-*vicies ter* prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma del 2009, di integrare i programmi di interventi nei centri storici.

L'articolo 9-*vicies quater* proroga al 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies quinquies* proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il dicembre 2020, il termine per l'esenzione IMU per gli immobili colpiti dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies sexies* proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 2014 e dal sisma del 2012.

L'articolo 9-*vicies septies* autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

L'articolo 9-*duodetricies* autorizza la destinazione di una somma fino a 50 milioni di euro, tra quelle iscritte nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, a un programma di sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene.

L'articolo 9-*undetricies* prevede il trasferimento di somme versate dalla Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale.

L'articolo 9-*tricies* autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.

L'articolo 9-*tricies semel* dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

Le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione questioni regionali.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Evidenzia, al riguardo, come già fatto nella Commissione di merito, la mancata valorizzazione del ruolo dei sindaci, esigenza avanzata anche nell'incontro dell'associazione nazionale con il Presidente del Consiglio, Conte. Stigmatizza poi il ritardo nell'attività di ricostruzione della città di Amatrice e sottolinea il tema della burocratizzazione estrema che necessiterebbe di una forte semplificazione rilevando come il numero degli adempimenti procedurali necessari per procedere alla ricostruzione sia eccessivo. La burocrazia crea poi ulteriori difficoltà ai sindaci, compresa quella determinata dal non poter rinnovare, alla scadenza, contratti con personale che in questi anni ha acquisito un elevato livello di competenze nell'ambito della ricostruzione. Ritiene inoltre che andrebbe ulteriormente sviluppata la disciplina delle zone economiche speciali, che, se potenziate, potrebbero costituire un argine allo spopolamento dei territori colpiti dal sisma.

Il senatore Francesco MOLLAME *(M5S)*, *relatore* segnala che alcuni dei punti sollevati dal collega Pella – specie quelli riferiti alla semplificazione – sono già presenti nel decreto in quanto è già prevista, ad esempio, la possibilità di agire in deroga all'articolo 38 del codice degli appalti e sono anche previste semplificazioni nella modalità di selezione delle imprese esecutrici per quanto riguarda, ad esempio, Ischia. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

S. 1250, approvato dalla Camera

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO *(LEGA)*, *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, esprimendo nella seduta dell'11 aprile 2019, un parere favorevole sintetizza brevemente, il provvedimento, che consiste di un unico articolo che, al comma 1, riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto in-

validante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono, alla lettera *a)*, l'emicrania cronica e ad alta frequenza; alla lettera *b)*, la cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; alla lettera *c)*, la cefalea a grappolo cronica; alla lettera *d)*, l'emicrania parossistica cronica; alla lettera *e)*, la cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione; alla lettera *f)*, emicrania continua. Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Per quanto riguarda l'ambito di interesse della Commissione, la materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tal senso, come già rilevato nel precedente parere, risulta opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa.

Rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione è stata unicamente inserita una clausola di invarianza finanziaria al comma 2 dell'articolo 1. Ritiene dunque che la Commissione possa confermare il parere favorevole già reso.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, chiede che possa essere inserito nel parere l'auspicio che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi. Ritiene poi che la patologia oggetto del provvedimento dovrebbe essere inserita nei livelli essenziali di assistenza, in modo che le relative cure possano essere finanziate nell'ambito del patto della salute, evitando che, attuando la legge ad invarianza di oneri finanziari come attualmente previsto, si creino disuguaglianze territoriali.

Sara FOSCOLO *(LEGA)* accoglie l'istanza avanzata dal collega Pella e formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 11/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

C. 2267, approvato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, esprimendo, nella seduta del 6 novembre scorso, un parere favorevole con una condizione e due osservazioni. In particolare, la condizione richiedeva di inserire forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 3, chiamati a disciplinare, rispettivamente, il cd. «bonus mobilità» e la realizzazione di progetti sperimentali di servizi di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. La condizione è stata sostanzialmente recepita; al comma 1 dell'articolo 2 è stata infatti inserita la previsione di un parere della Conferenza unificata; al comma 3 dell'articolo 3 è stata invece previsto un parere della Conferenza Stato-città, che comunque soddisfa l'esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. La prima osservazione richiedeva poi di inserire un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Anche questa osservazione può ritenersi soddisfatta sul piano sostanziale, anche se si è scelto di prevedere il parere non della Conferenza unificata ma della Conferenza Stato-regioni.

La seconda osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2. Tali disposizioni prevedono infatti dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri). Ritiene pertanto che l'osservazione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Tra le ulteriori modifiche inserite nel provvedimento rispetto al testo già esaminato dalla Commissione segnalo in primo luogo l'istituzione, al comma 2-*bis*, dell'articolo 1 di un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

L'articolo 1-*bis* prevede che il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, sia ridenominato, a decorrere dal 1º gennaio 2021, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

L'articolo 1-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado. I criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle riconducibili al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto.

All'articolo 4 sono stati inseriti i commi da 4-*bis* a 4-*novies*. Il comma 4-*bis* prevede che le autorità competenti tengono conto, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, principalmente delle aree che hanno subìto notevoli danni da eventi climatici eccezionali.

I commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* integrano poi il Testo unico forestale (decreto legislativo n. 34 del 2018) con la definizione di bosco vetusto. In particolare, il comma 4-*quinquies* prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole per emanare le disposizioni comuni per l'adozione da parte delle regioni di linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. La norma correttamente prevede l'intesa in Conferenza Stato-regioni per l'adozione del provvedimento. I commi 4-*septies* e 4-*octies* prevedono poi che le regioni e le province autonome favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito. Il comma 4-*novies* stabilisce che non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.

L'articolo 4-*bis* istituisce un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per il 2021. La definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato, correttamente, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 4-*ter* prevede che il territorio di ciascun parco nazionale costituisca una zona economica ambientale nell'ambito della quale sono previste alcune agevolazioni.

L'articolo 4-*quater* prevede l'istituzione del programma Italia verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una città italiana capoluogo di provincia. Si demanda la definizione di tale procedura di selezione a un decreto del Ministro dell'am-

biente, prevedendo correttamente che sul decreto sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4-*quinquies* prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo denominato «programma sperimentale mangiaplastica». Le modalità di riparto del fondo saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'ambiente, per il quale è correttamente previsto il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 5-*bis* posticipa di tre anni il termine per lo svolgimento dell'attività della Unità tecnico-amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 5-*ter* prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.

All'articolo 7 è stato inserito un comma 1-*bis*, che prevede che, nell'ambito dell'incentivazione della vendita di detergenti o prodotti alimentari sfusi o alla spina, possano essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.

È stato infine inserito l'articolo 8-*bis* che prevede la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* dichiara la propria posizione contraria rispetto al contenuto del provvedimento in particolare perché il decreto non risolve i problemi di fondo in quanto sono scarse le risorse stanziate per le imprese. Quanto agli aspetti concernenti la Commissione per le questioni regionali, invita a prevedere un coinvolgimento del sistema delle conferenze con riferimento all'articolo 1-*ter* e con riferimento alle disposizioni in materia di trasporto pubblico.

Il deputato Ugo PAROLO *(LEGA)* esprime la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, in primo luogo per l'inidoneità dello strumento del decreto-legge ad affrontare le questioni ambientali, che richiederebbero invece una programmazione a lungo termine. Sarebbe stato più pertanto opportuno ricorrere a una legge ordinaria con tempi congrui di discussione per consentire alle varie forze politiche di apportare il proprio contributo. Sebbene alcune disposizioni previste nel provvedimento potrebbero essere condivisibili molte non lo sono e rileva come nel rapporto con gli enti locali sarebbero stati necessari un coinvolgimento e confronto più serrato con le regioni. Chiarisce come la questione delle zone econo-

miche ambientali dovrebbe essere approfondita e la fiscalità agevolata dovrebbe essere applicata non solo alle aziende ma anche a tutti i cittadini. Dichiara dunque il voto contrario del gruppo della Lega.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S) relatore* rileva come le osservazioni svolte dal collega Pella, in particolare con riferimento al coinvolgimento della Conferenza Stato regioni nella riconversione del parco mobile e sul trasporto scolastico, siano già state recepite sia con le prime osservazioni svolte durante l'esame del provvedimento alla Camera. Con riferimento all'articolo 1-*ter* un'ulteriore osservazione sarà inserita nella proposta di parere che si accinge a sottoporre alla Commissione. Quanto alle osservazioni del collega Parolo circa la scelta dei contenuti, osserva come le misure del provvedimento, seppur migliorabili, rappresentano un passo nella giusta direzione e avranno una positiva ricaduta sui territori.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,30 alle ore 16,35.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S 1631 di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (cd. «DL Sisma»)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1631 di conversione del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile alle materie protezione civile e governo del territorio, entrambe di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (S. 1250, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge S. 1250, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;

richiamato il parere reso sul provvedimento, nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;

auspicato che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi e che possa essere successivamente preso in considerazione l'inserimento della patologia oggetto del provvedimento nei livelli essenziali di assistenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disegno di legge C 2267 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 (cd. «DL Clima»)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2267 di conversione del decreto-legge n. 111/2019, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile in primo luogo alla materia tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione; assumono però anche rilievo materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, l'alimentazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali« ovvero di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, quali il trasporto pubblico locale;

l'articolo 1-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado; i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente; al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle coinvolte nel sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto;

come già segnalato nel parere reso nella seduta dello scorso 6 novembre, l'articolo 2, comma 2, prevede che il decreto del Ministro del-

l'ambiente chiamato a disciplinare il finanziamento del potenziamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere»; la medesima formulazione è utilizzata all'articolo 4, comma 2 con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente di attuazione delle azioni per la riforestazione delle città metropolitane; tale previsione appare meritevole di approfondimento in quanto potrebbe risultare in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1-*ter*, comma 4;

approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 5 dicembre 2019

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 11

Coordinatore: DARA *(Lega)*

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,38

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 5 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1º SEMESTRE 2019
(Seguito dell'esame e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente,* dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Magorno, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Ernesto MAGORNO, *relatore,* illustra alcune osservazioni sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo gli interventi del deputato Elio VITO *(FI)* e del senatore Adolfo URSO *(FdI)*, Raffaele VOLPI, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata al Presidente del Consiglio una nota contenente le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori, su cui intervengono i deputati Elio VITO *(FI)* e Enrico BORGHI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Giovedì 5 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,50

€ 2,00